



RIAMMISSIONE A SCUOLA DEGLI STUDENTI

Perché il certificato medico è necessario



Precisazioni necessarie su di un adempimento considerato solo una scocciatura burocratica mentre è atto di necessaria salvaguardia sul luogo di lavoro.

di Piero Morpurgo

C'è una prassi che spesso, non sempre, accomuna dirigenti, docenti, genitori e questa è quella di trascurare l'importanza della richiesta del certificato medico nella riammissione dell'allievo a scuola. **Prevale l'idea errata che questo adempimento sia una scocciatura burocratica e non un atto di necessaria salvaguardia sul luogo di lavoro.** Di fatto l'art. 20 del Dlgs 81/2008 rende tutti i lavoratori responsabili della sicurezza e della sanità del luogo di lavoro si tratta di una responsabilità onerosa per l'insegnante che spesso è ignorata! Sia detto con chiarezza: non è vero che a scuola non capitino incidenti talora subdoli e pericolosi: a) un'intossicazione da farmaci; b) una crisi allergica letale perché gli insegnanti non erano stati informati degli episodi asmatici; c) il rivelarsi improvviso dell'epilessia; d) il cappuccio di una penna ingoiato che crea difficoltà di respirazione; e) la crisi cardiaca con esito letale senza che la scuola fosse stata informata per iscritto; f) la meningite trasmessa a scuola da uno studente rientrato anzitempo. Purtroppo in tutti questi casi è il docente che risulta responsabile in quanto -di fatto delegato dal dirigente- ha riammesso l'alunno e/o ha trascurato di accertare stati di malattia (ad es. non è possibile che un docente non segnali l'allievo con tosse insistente e cavernosa da più giorni).

Di fronte a tutti questi episodi occorre essere preparati o, perlomeno, sapere chi nella scuola è in grado di fronteggiare l'emergenza. Per questo il [Dlgs 81/2008](#)², che ciascun lavoratore dovrebbe leggere, si dedica particolarmente al ruolo e alle funzioni del Dirigente che è chiamato ad [organizzare la prevenzione e la formazione](#)³. E tra questi doveri c'è quello della nomina del ["medico competente"](#)⁴ atto a valutare i rischi come da normativa prevista dall' articolo 25 - Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. 81/08) e reclutato con regolare [bando di gara](#)⁵ che in certi casi prevede anche l'accertamento dell'alcoldipendenza dell'insegnante (Province di Trento e Bolzano)⁶. Purtroppo parte di queste responsabilità ricadono anche sugli insegnanti che, tra l'altro, debbono essere informati sull'utilizzazione di farmaci da parte degli studenti⁷.

In questo contesto occorre richiamare la questione delle certificazioni mediche su cui talvolta si presta poca attenzione. A questo proposito vale la pena richiamare i casi di due scuole in cui ci sono stati episodi di TBC perché in una fu attivata prontamente la vigilanza sanitaria mentre nell'altro istituto vi furono ritardi e omissioni nella richiesta di certificati che portarono prima al diffondersi del contagio e poi inevitabilmente a indagini amministrative.

Ora, per quel che concerne le certificazioni mediche è bene evitare eccessi sia di trascuratezza sia di rigorismo, infatti per la Federazione Italiana Medici Pediatri⁸ ["la certificazione medica"](#)⁹ è regolata dall'art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza». Si vuole pertanto precisare i seguenti punti:

- 1) Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.
- 2) Per le "assenze programmate" dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e comunicate preventivamente alla scuola, non occorrerebbe, al rientro, alcun certificato medico (benché questa formula possa prestarsi ad abusi e sotterfugi).
- 3) Per le "assenze non programmate" e per più di cinque giorni, occorre al rientro certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.
- 4) Nelle situazioni in cui occorre il certificato medico, questo va redatto dal medico curante, e solo in situazioni eccezionali e sporadiche dal medico scolastico (Interpretazione del DPR 1518/67 art.42 da parte del Coordinamento Medicina Scolastica ASL GENOVA 3, Dott.P.Pintus, Prot.620 del 22/03/99).

Riferimenti generali per lo studio e link in rete

Riferimento [Regione Veneto per la Sicurezza nelle scuole](#)¹⁰

¹ http://sicurezza.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2012/07/Documento_sicurezza_scuole.pdf

² <http://www.indire.it/ccs/wp-content/uploads/2012/02/tunellascuola.pdf>

³ <http://ungaretti.racine.ra.it/corsoreti/solarolo/scsicura/scuola.htm>

⁴ <http://www.lanfranconi.org/contratto%20medico.htm>

⁵ http://www.liceoscientificopascal.it/allegati/1_bando-gara-incarico-medico-competente.pdf

⁶ <http://www.ordinemedicimodena.it/assets/Uploads/11-medico-competente-e-la-sorv-sanitaria-modalit-compatibilit2.pdf>

⁷ <http://www.gildains.it/news/dettaglio.asp?plug=faq&idcat=88&area=faq&id=1236>

⁸ http://www.pediatric.it/certificati_medici_scuola.htm

⁹ http://www.pediatric.it/certificati_medici_scuola.htm

¹⁰ <http://www.sicurscuola.it/>



Udienza del 27.03.13 presso la Corte Costituzionale

avv. Tommaso de Grandis

In data **27.03.13** è stata discussa la questione di **pregiudizialità costituzionale** di ben 5 ordinanze sollevate dal Tribunale di Trento, tre dal Tribunale di Roma e due dal Tribunale di Lamezia Terme sulla **questione del precariato scolastico**.

La Corte, dopo avere ritenuto inammissibile la posizione del Codacons, per tardività della costituzione, ha ascoltato ben sei avvocati compresa l'Avvocatura Generale dello Stato e l'Avvocatura della provincia di Trento.

Dopo un'ampia relazione introduttiva del relatore, dott. Mattarella, gli avvocati dei **docenti precari (ma i giudizi hanno riguardato anche il personale ATA ed i docenti dei conservatori)** hanno rappresentato alla Corte gli innumerevoli profili di criticità della vicenda che, oggi, deve tener conto del giudizio pendente presso la Corte di Giustizia europea e dei procedimenti di infrazione attivati davanti la Commissione europea, oltre alla controversa questione del risarcimento del danno in mancanza di misure antiabusive dello Stato italiano avverso la reiterazione dei contratti a termine.

A proposito, si ricorda, che nel giudizio pendente presso la Corte di Giustizia europea, iscritto al r.g.62/2013, **è costituita, in difesa dei docenti, anche la Federazione Gilda-Unams**, quale portatrice di interessi diffusi a tutela della precarizzazione dei rapporti di lavoro nella scuola pubblica italiana.

L'udienza che ha affrontato i profili di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della L.124/99 e della legge nr. 5 del 7/08/2006 della provincia di Trento, riguardanti, la regolamentazione degli incarichi annuali fino al 31 agosto, sia con riferimento agli artt.11 e 117 della Costituzione, (aventi ad oggetto i rapporti dello Stato italiano con l'Unione europea e le limitazioni di sovranità nel leale rapporto tra Stati comunitari) sia con riferimento alla

Direttiva 1999/70/CE ed in particolare alla salvaguardia del principio di non discriminazione e delle misure di prevenzione degli abusi dei contratti a termine.

In altri termini si è discusso se la normativa in materia di supplenze nella scuola italiana è compatibile con la normativa costituzionale e comunitaria in tema di tutela del principio di non discriminazione, tra lavoratori pubblici e privati (laddove questi ultimi sono stabilizzati dopo 36 mesi di lavoro) e di attuazione di una normativa interna che, **effettivamente, dissuada lo Stato italiano al ricorso abusivo dei contratti a termine.**

Tutti gli avvocati, a conclusione dei rispettivi interventi, hanno chiesto che la Corte Costituzionale rimetta la questione alla Corte di Giustizia europea affinché essa indichi i criteri attuativi della normativa comunitaria al fine di porre un rimedio alle denunciate illegittime situazioni di abuso del ricorso ai contratti a termine da parte dello Stato italiano. Detta richiesta, che vanta un solo precedente che lo stesso attuale Presidente della Corte, dott. Gallo, aveva già posto in essere tempo addietro, aprirebbe una nuova strada al dialogo tra i Giudici italiani e quelli comunitari in modo da avere una decisione condivisa delle alte giurisdizioni sulla complessa e rilevante vicenda dei lavoratori precari della scuola italiana.

Tale richiesta costringerebbe lo Stato italiano a venire allo scoperto dovendo ammettere l'abuso dei contratti a termine e la violazione di norme, anche interne, con cui continua a sfruttare i precari, nonostante la rilavata disponibilità di posti nelle scuole di ogni ordine e grado e la circostanza che la stabilizzazione, non costituirebbe un "danno all'erario", come evidenziato dalla Corte dei Conti nella relazione del maggio 2012.

Entro un mese, circa, la decisione.